



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
UMC di Torino

COMUNICAZIONE INTERNA n. 21/2007

13^ Aggiornamento

(Avviso all'utenza tramite il sito www.motorizzazione torino.it - Area Autoscuole/Agenzie)

Oggetto: Carta di Qualificazione del Conducente - Comprovazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica.

Si comunica a tutta l'utenza interessata che l'art. 21 del D. Lvo n. 2/2013 ha modificato l'art. 22 del D. Lvo n. 286/2005 che si riporta di seguito integralmente:

“1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida del codice unionale armonizzato “95”, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3”.

2. In corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.

3. In corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.

Di fatto, a decorrere dal 19 aprile 2013, data di entrata in vigore del D. Lvo n. 2/2013, la CQC viene “smaterializzata” non essendo più prevista la relativa emissione sotto forma di documento autonomo in formato “card”. In sostituzione della CQC verrà emesso un duplicato della patente sulla quale, in corrispondenza della categoria della medesima, risulterà apposto il codice 95 e la scadenza come sopra definito (cosiddetta PatenteCQC).

Riguardo la modulistica, gli allegati e le relative tariffe, occorre far riferimento a quanto già previsto per richiedere il duplicato della patente. L'applicativo web "Gestione Richiesta Patenti" è stato già aggiornato mediante la creazione di due distinti menù: Menù Patenti/CQC e Menù CQC.

Il primo dovrà essere utilizzato per tutti casi di primo rilascio della qualificazione CQC per esame o per documentazione (compreso smarrimento e furto) e di rinnovo della validità della stessa in seguito alla formazione periodica.

Il Menù CQC dovrà essere utilizzato per la gestione delle richieste di CQC formato card relative ai titolari di patente rilasciata da un qualunque Stato estero in seguito a primo rilascio per documentazione e rinnovo di validità, riclassificazione, emissione di duplicato per deterioramento o per smarrimento/furto.

Con l'occasione si rammenta ai sigg. Esaminatori che, in caso di conseguimento di una nuova patente di guida da parte di un conducente titolare di CQC (ad es. conseguimento della patente A da parte di un titolare di patente D e CQC persone), verrà emessa per quest'ultimo una patente/CQC e quindi, in caso di esito positivo dell'esame pratico di guida, il conducente in questione dovrà restituire all'esaminatore la patente e la CQC possedute.

La presente Comunicazione Interna viene divulgata secondo quanto previsto dall'O.d.S. n.5/2002 e n.10/2009 e relativi aggiornamenti.

Torino, 02/05/2013

f.to Il Direttore
dr. ing. Ermanno Magri